

Publicata sul sito www.autorita.energia.it il 3 marzo 2006

Delibera n. 50/06

Criteria per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio e modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05 e alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 marzo 2006

Visti:

- la Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge n. 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 18 aprile 2005, n. 62;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministero delle attività produttive 26 agosto 2005 (di seguito: decreto 26 agosto 2005);
- deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 52/99);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 26/02;
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2002, n. 49/02;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2005, n. 78/05;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05;
- la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2006, n. 29/06 (di seguito: deliberazione n. 29/06);
- la segnalazione dell'Autorità al Parlamento e al Governo in materia di terzietà della rete nazionale, degli stoccaggi e di sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale del 27 gennaio 2005;

- il documento per la consultazione “Criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di stoccaggio di gas naturale per il secondo periodo di regolazione” del 14 dicembre 2005 (di seguito: documento per la consultazione 14 dicembre 2005);
- la sintesi delle osservazioni pervenute al documento di consultazione 14 dicembre 2005;
- il documento per la consultazione “Criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di stoccaggio di gas naturale per il secondo periodo di regolazione” del 22 febbraio 2006 (di seguito: documento per la consultazione 22 febbraio 2006).

Considerato che:

- nel documento per la consultazione 14 dicembre 2005, l’Autorità ha delineato l’impostazione generale della disciplina tariffaria per il servizio di stoccaggio del gas naturale relativa al secondo periodo di regolazione (1 aprile 2006 – 31 marzo 2010), prospettando, tra l’altro, i seguenti interventi:
 - prevedere una tariffa unica nazionale, unitamente ad un sistema di perequazione che garantisca il recupero dei ricavi riconosciuti ad ogni impresa, al fine di promuovere il potenziamento e lo sviluppo dei nuovi giacimenti e delle infrastrutture esistenti meno efficienti;
 - definire modalità di calcolo dei costi riconosciuti coerenti con quelle stabilite per il primo periodo di regolazione, prevedendo che i costi operativi del terzo periodo di regolazione tengano conto di un’equa ripartizione dei recuperi di efficienza;
 - ripartire i ricavi riconosciuti in una quota relativa ai corrispettivi di impegno di capacità di stoccaggio (*capacity*), ed una relativa ai corrispettivi applicati all’energia movimentata (*commodity*), prevedendo per la prima un sistema di garanzia che assicuri comunque la remunerazione del capitale investito e i relativi ammortamenti;
 - incentivare gli investimenti per la realizzazione di nuove capacità di spazio e di punta al fine di:
 - (a) incrementare la disponibilità di stoccaggio a copertura della domanda per il sistema nazionale;
 - (b) sviluppare, in coerenza con l’evoluzione del mercato del gas in Europa, un sistema di stoccaggio, sia fisico, sia virtuale, a supporto di una funzione di *hub* del territorio italiano per il resto del continente europeo;
 - completare l’articolazione tariffaria, introducendo un apposito corrispettivo per il servizio di disponibilità di punta in fase di iniezione al fine di:
 - (a) assicurare una migliore attribuzione dei costi del servizio, in coerenza con l’effettiva modalità di svolgimento del medesimo;
 - (b) favorire il riempimento degli stoccaggi a tutela delle riserve per il sistema nella fase di erogazione;
 - conseguentemente, adeguare la disciplina delle condizioni di accesso al servizio di stoccaggio, di cui alla deliberazione n. 119/05, prevedendo il conferimento di una capacità di punta di iniezione e la revisione delle prestazioni di punta di erogazione associate alle capacità di erogazione conferite;
 - limitare l’onere del servizio di stoccaggio strategico al corrispettivo tariffario di capacità di spazio e al corrispettivo tariffario di remunerazione del gas

- immobilizzato, nel caso di disponibilità di gas offerta dall'impresa di stoccaggio, in quanto la finalità di tale servizio di stoccaggio è garantire la disponibilità di un volume di riserva di gas;
- introdurre un corrispettivo unitario di capacità di trasporto in fase di iniezione, nel punto di interconnessione virtuale con gli stoccaggi, al fine di garantire una migliore allocazione dei costi di trasporto;
- anche alla luce delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati, pubblicate in versione sintetica sul sito internet dell'Autorità, con il documento per la consultazione 22 febbraio 2006, l'Autorità ha approfondito ed integrato alcune tematiche affrontate in termini generali nel primo documento, evidenziando, tra l'altro, la necessità di:
 - individuare il soggetto responsabile delle attività di calcolo, strumentali alla determinazione della tariffa unica nazionale;
 - introdurre nell'ambito della disciplina dei trattamenti incentivanti per i nuovi investimenti, soglie minime di ammissibilità a detti trattamenti nel caso di investimenti di potenziamento e sviluppo di giacimenti in esercizio;
 - prevedere, ai fini della determinazione del capitale investito in gas, il riferimento al valore riconosciuto nel primo periodo di regolazione rivalutato con il deflatore degli investimenti fissi lordi e, nel caso di nuove imprese di stoccaggio, l'utilizzo del metodo del costo storico rivalutato;
 - privilegiare un'articolazione dei corrispettivi e delle prestazioni del servizio di stoccaggio che stimoli un corretto utilizzo delle disponibilità di stoccaggio da parte degli utenti e contestualmente incentivi le imprese di stoccaggio a rendere disponibili incrementi di capacità di punta di erogazione;
 - destinare i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi alla copertura dei ricavi addizionali riconosciuti a fronte dei nuovi investimenti;
 - avvalersi della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) ai fini della gestione del sistema di perequazione e prevedere un meccanismo che garantisca il recupero dei ricavi di competenza dell'impresa;
 - le osservazioni pervenute in merito al secondo documento per la consultazione hanno evidenziato:
 - una sostanziale condivisione da parte degli operatori del sistema circa l'impostazione complessiva dell'intervento prospettato;
 - la necessità, manifestata da alcuni soggetti, che la tariffa costituisca un segnale di prezzo, funzionale ad evidenziare l'effettivo livello di scarsità del sistema rispetto alla domanda, con la conseguente esigenza di prevedere tariffe differenziate per imprese di stoccaggio ovvero per giacimenti;
 - l'esigenza di ridurre il valore delle soglie minime di ammissibilità ai trattamenti incentivanti per i nuovi investimenti di potenziamento e sviluppo di giacimenti in esercizio;
 - l'opportunità di attribuire all'Autorità il compito di calcolare le componenti della tariffa unica nazionale;
 - la necessità di incentivare i nuovi investimenti in misura maggiore rispetto a quanto prospettato.

Considerato inoltre che:

- con la deliberazione n. 29/06 l’Autorità ha prorogato al 17 marzo 2006 il termine di cui all’articolo 9, comma 1, della deliberazione dell’Autorità n. 119/05 per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno termico 2006/2007 e ha contestualmente posposto di 20 (venti) giorni il termine previsto dalle procedure operative delle imprese di stoccaggio per la presentazione delle richieste di capacità.

Ritenuto che:

- alla luce dell’attuale assenza di concorrenza nel mercato dei servizi di stoccaggio, caratterizzato dalla presenza di un’impresa che gestisce circa il 98% delle capacità, nonché in ragione dell’attuale carenza di offerta del servizio medesimo, la previsione di tariffe differenziate per imprese o per giacimenti non sia idonea né a stimolare il potenziamento e lo sviluppo dei nuovi giacimenti e delle infrastrutture esistenti meno efficienti, né a favorire lo sviluppo della domanda di servizi di stoccaggio, anche diversi dai servizi di modulazione, minerario e strategico; e che sia pertanto necessario prevedere una tariffa di stoccaggio unica nazionale, unitamente ad un sistema di perequazione che garantisca il recupero dei ricavi spettanti ad ogni impresa.

Ritenuto che sia altresì necessario:

- introdurre un sistema di garanzia che assicuri a ciascuna impresa di stoccaggio la remunerazione del capitale investito ed i relativi ammortamenti, indipendentemente dalle quantità di capacità dalla stessa effettivamente conferite;
- prevedere la valorizzazione del gas con riferimento al metodo del costo storico originario d’acquisizione opportunamente rivalutato, facendo salvo il valore del gas riconosciuto nel primo periodo di regolazione al fine di garantire continuità dei livelli di remunerazione riconosciuti;
- confermare le categorie di cespiti e la durata convenzionale indicata nei documenti di consultazione 14 dicembre 2005 e 22 febbraio 2006 al fine di uniformare il trattamento agli altri servizi regolati e di meglio allocare i costi relativi alle diverse categorie;
- determinare i costi operativi riconosciuti con riferimento alle spese ricorrenti effettivamente sostenute nell’esercizio 2005, al netto degli oneri relativi ai consumi tecnici delle centrali di compressione e trattamento, allocati direttamente agli utenti del sistema dello stoccaggio; e che sia inoltre necessario prevedere l’applicazione, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, del criterio del *profit sharing*, nel terzo periodo di regolazione;
- incentivare i nuovi investimenti mediante il riconoscimento di un incremento del tasso di remunerazione rispetto a quello riconosciuto sul capitale esistente al termine dell’esercizio, e per una durata superiore al periodo di regolazione in funzione delle diverse tipologie di investimento;
- riconoscere un incremento del tasso di remunerazione per gli investimenti destinati alla realizzazione di impianti di *peak shaving*, volti ad aumentare la flessibilità del sistema e le prestazioni in termini di disponibilità di punta;

- applicare il recupero di produttività alle sole componenti del vincolo relative ai costi di gestione e alla quota ammortamento, analogamente a quanto previsto dalla legge n. 290/03, sottoponendo la quota parte dei ricavi garantiti riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto ad un aggiornamento mediante ricalcolo annuale del costo storico rivalutato del capitale investito netto;
- differenziare i corrispettivi nelle fasi di iniezione ed erogazione, al fine di stimolare un corretto utilizzo delle disponibilità di stoccaggio da parte degli utenti, nonché di preservare le prestazioni del sistema al termine di dette fasi;
- rivedere la disciplina di ripartizione dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento, al fine di destinare parte di essi alla copertura dei ricavi addizionali riconosciuti per i nuovi investimenti, con la conseguente riduzione delle variazioni tariffarie in ragione d'anno;
- avvalersi della Cassa ai fini dell'applicazione del sistema di perequazione;
- introdurre, a copertura degli eventuali squilibri del sistema di perequazione, un corrispettivo variabile addizionale applicato all'energia movimentata;
- modificare la deliberazione n. 119/05, prevedendo il conferimento di una capacità di punta di iniezione e la revisione delle prestazioni di punta di erogazione associate alle capacità di erogazione conferite nonché, tenuto conto della funzionalità delle prestazioni di punta all'erogazione del gas, rimuovere la previsione del conferimento di capacità di erogazione per il servizio di stoccaggio strategico, mantenendo al contempo agli utenti di tale servizio il medesimo trattamento riconosciuto nel precedente periodo di regolazione, nel caso di ricorso allo strategico;
- modificare la deliberazione n. 166/05, introducendo un corrispettivo unitario di *exit* nel punto di interconnessione virtuale con gli stoccaggi, cui siano attribuiti i costi di trasporto relativi alla fase di iniezione.

Ritenuto che sia altresì opportuno:

- al fine di consentire agli utenti del servizio di stoccaggio di disporre di un congruo tempo per la formulazione delle proprie richieste di capacità di stoccaggio per l'anno termico 2006/2007, anche alla luce del nuovo assetto tariffario delineato con il presente provvedimento, differire di ulteriori 7 (sette) giorni le proroghe stabilite dalla deliberazione n. 29/06 dei termini per il conferimento delle capacità di stoccaggio e per la presentazione delle richieste di capacità

DELIBERA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica

e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito deliberazione n. 119/05), e le seguenti definizioni:

- a) Cassa è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- b) costi di chiusura mineraria sono i costi di smantellamento, dismissione e chiusura degli impianti;
- c) nuovi giacimenti sono i giacimenti di stoccaggio con concessioni già assegnate ma non in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento o livelli di giacimenti non in esercizio, relativi a concessioni già assegnate e in esercizio ovvero giacimenti o livelli con concessioni assegnate successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento;
- d) operazioni all'interno del medesimo gruppo societario sono le operazioni con le società o con i soggetti controllanti, controllati o collegati come definiti dall'ordinamento giuridico e con le società sottoposte al controllo dei medesimi soggetti controllanti;
- e) *peak shaving* è costituito da un impianto di liquefazione del gas naturale, da un impianto di stoccaggio di gas naturale liquefatto e da un impianto di rigassificazione;
- f) periodo di regolazione è il periodo intercorrente tra l'1 aprile 2006 e il 31 marzo 2010;
- g) *pseudo-working gas* è il quantitativo di gas, quota parte del *working gas*, presente nei giacimenti di stoccaggio producibile in tempi più lunghi rispetto a quelli necessari al mercato ed essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilità della domanda in termini giornalieri ed orari;
- h) RS è il ricavo di riferimento per l'attività di stoccaggio;
- i) RS^E è la quota parte dei ricavi attribuita ai corrispettivi variabili di iniezione ed erogazione, costituita dai costi operativi riconosciuti;
- j) RS^C è la quota parte dei ricavi relativa al servizio di stoccaggio, attribuita alla capacità di stoccaggio ed è data dalla somma delle componenti $RS_{capitale}^C$, RS_{amm}^C ;
- k) $RS_{capitale}^C$ è la quota di ricavo dello stoccaggio riconducibile al capitale investito riconosciuto;
- l) RS_{amm}^C è la quota di ricavo dello stoccaggio riconducibile alla quota ammortamento riconosciuta;
- m) $RSNI$ è la componente di ricavo addizionale relativa ai nuovi investimenti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento si applica, per il periodo di regolazione, alle imprese di stoccaggio.
- 2.2 La tariffa per il servizio di stoccaggio di gas naturale (di seguito: tariffa di stoccaggio) determinata, sulla base dei criteri fissati nel presente provvedimento è da intendersi come tariffa massima. Le imprese di stoccaggio applicano le tariffe assicurando trasparenza e non discriminazione tra utenti.

TITOLO II – DETERMINAZIONE DEI RICAVI DELL'ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO

Articolo 3

Ricavi di riferimento

- 3.1 Ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 6 e seguenti, ciascuna impresa di stoccaggio che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolge l'attività di stoccaggio in giacimenti attivi, calcola il ricavo di riferimento per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui all'articolo 6 per l'anno termico 2006–2007, secondo le modalità definite nei commi successivi.
- 3.2 Il ricavo di riferimento *RS* viene calcolato per ciascuna impresa sommando le seguenti componenti:
- costo riconosciuto del capitale investito netto, pari al 7,1 per cento reale pre tasse, riferito al capitale investito netto calcolato ai sensi del comma 3.3;
 - ammortamenti economico - tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti necessari ai sensi del comma 3.5;
 - costi operativi riconosciuti calcolati ai sensi dei commi 3.6 e 3.7.
- 3.3 Il capitale investito netto è pari alla somma dell'attivo immobilizzato netto calcolato ai sensi del comma 3.4 e del capitale circolante netto, pari all'1 per cento dell'attivo immobilizzato netto.
- 3.4 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato netto l'impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge il servizio di stoccaggio:
- individua gli incrementi patrimoniali annuali, relativi alle immobilizzazioni dei giacimenti attivi realizzate a partire dall'anno 1950 e presenti in bilancio al 31 dicembre 2005, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 1, per i quali il fondo ammortamento economico-tecnico, calcolato ai sensi della lettera d), non abbia già coperto il valore lordo degli stessi, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera non determinati in sede di bilancio ed eventuali rivalutazioni o svalutazioni;
 - rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a) in base al deflatore degli investimenti fissi lordi; nella tabella 2 è riportato il deflatore degli investimenti fissi lordi per il calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2006-2007;
 - calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera b);
 - determina il fondo di ammortamento economico - tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera seguente;
 - le percentuali di degrado (PD) sono calcolate con la seguente formula:

$$PD = \frac{(t-1) - AIP}{DC} \times 100;$$

dove $(t-1)$ è l'anno precedente quello della presentazione delle proposte tariffarie, ovvero il 2005 per il calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2006-2007, AIP è l'anno dell'incremento patrimoniale e DC è la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, individuata nella tabella 1, salvo per i fabbricati, le centrali di trattamento e i sistemi di misura iscritti a bilancio fino all'anno 2005, per i

quali si utilizza una durata convenzionale rispettivamente pari a 50, 20 e 10 anni; i terreni e il gas naturale di proprietà dell'impresa di stoccaggio presente nei giacimenti attivi, non sono oggetto di ammortamento;

- f) calcola in relazione ai contributi a fondo perduto per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate all'attività di stoccaggio versati da pubbliche amministrazioni, il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, al netto della quota già degradata, calcolata come somma dei prodotti dei contributi rivalutati per le rispettive percentuali di degrado, come definite alla lettera e);
- g) individua il valore del gas naturale di proprietà dell'impresa di stoccaggio presente nei giacimenti attivi al 31 dicembre 2005, economicamente estraibile con le infrastrutture esistenti, al netto del volume di gas la cui estrazione non risulta possibile per motivi tecnico-minerari o in base a disposizioni emanate dal Ministero delle attività produttive, o in forza di vincoli ambientali o territoriali,
- h) il valore del gas naturale di cui alla lettera g) è pari al costo storico rivalutato del gas determinato considerando, per ogni anno di acquisizione, il costo originario di acquisizione. Ove nel primo periodo di regolazione sia stato riconosciuto ai fini tariffari un valore calcolato con metodologie difformi dal costo storico rivalutato, il valore del gas naturale è assunto pari a quello del primo periodo, rivalutato come alla precedente lettera b).
- i) calcola l'attivo immobilizzato netto detraendo dal valore dell'attivo immobilizzato lordo di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento economico - tecnico di cui alla lettera d) e la somma dei contributi di cui alla lettera f) e sommando il valore del gas di cui alla lettera g).

3.5 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti annualmente ai fini tariffari, ciascuna impresa:

- a) calcola la somma dell'attivo immobilizzato lordo, delle singole categorie di cespiti, di cui al precedente comma 3.4, lettera c);
- b) calcola gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera a), al netto degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni in corso presenti nel bilancio al 31 dicembre 2005, per ogni categoria, per la durata convenzionale riportata nella tabella 1;
- c) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera b), relativi alle diverse categorie.

3.6 I costi operativi, CO_{2005} , comprendono tutte le spese ricorrenti, operative e di carattere generale, attribuibili all'attività di stoccaggio svolta in giacimenti attivi, effettivamente sostenute nell'esercizio 2005 dall'impresa di stoccaggio e risultanti dai bilanci sottoposti a revisione contabile, al netto degli oneri relativi ai consumi tecnici necessari per l'espletamento delle fasi di iniezione e di erogazione, degli oneri attribuibili ai ricavi compensativi e alle attività capitalizzate. I costi operativi, proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorità, comprendono:

- a) il costo del personale;
- b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;
- c) i costi per servizi e prestazioni esterne;
- d) i costi per chiusure minerarie;

- e) altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, purché non operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie o su base straordinaria.
- 3.7 Ai fini della determinazione dei costi operativi di cui al comma 3.6, l'impresa fornisce evidenza del metodo utilizzato per il calcolo del valore dei costi ricorrenti per chiusure minerarie e non considera neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, gli oneri finanziari, le rettifiche di valori di attività finanziarie e gli oneri straordinari.
- 3.8 Ciascuna impresa di stoccaggio suddivide i propri ricavi complessivi di riferimento RS nelle seguenti quote di ricavo:
- RS^S è la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo di spazio di stoccaggio, costituita dalla remunerazione del capitale in *cushion gas* immobilizzato e dai costi di capitale (remunerazione del capitale e quota ammortamento) relativi alle categorie di cespiti: terreni, fabbricati, altre immobilizzazioni e, al 25% del valore relativo, pozzi;
 - RS^{PE} è la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo di capacità di erogazione, costituita dalla remunerazione del capitale in *pseudo-working gas* immobilizzato e dai costi di capitale (remunerazione del capitale e quota ammortamento) relativi alle categorie di cespiti: centrali di trattamento e, al 50% del valore relativo, pozzi, condotte e sistemi di misura;
 - RS^{PI} è la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo di capacità di iniezione, costituita dai costi di capitale (remunerazione del capitale e quota ammortamento) relativi alle categorie di cespiti: centrali di compressione; al 50% del valore relativo, condotte e sistemi di misura; al 25% del valore relativo, pozzi;
 - RS^D è la quota parte dei ricavi attribuita al corrispettivo per la messa a disposizione del gas detenuto da parte dell'impresa di stoccaggio ai fini del servizio di stoccaggio strategico e risultante dal bilancio, costituita dalla remunerazione del capitale del relativo gas;
 - RS^E è la quota parte dei ricavi attribuita ai corrispettivi variabili di iniezione ed erogazione, costituita dai costi operativi riconosciuti.
- 3.9 Le quote di ricavo di riferimento RS^S , RS^{PE} , RS^{PI} e RS^D costituiscono la componente di ricavo attribuita alla capacità di stoccaggio RS^C , articolata nelle seguenti componenti:
- a) $RS_{capitale}^C$ pari al costo riconosciuto del capitale investito netto, calcolato ai sensi del comma 3.3;
 - b) RS_{amm}^C pari alla quota ammortamento riconosciuta, calcolata ai sensi del comma 3.5.

Articolo 4

Ricavi relativi a nuovi investimenti

- 4.1 Il riconoscimento dei nuovi investimenti avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità.
- 4.2 Entro l'1 febbraio di ciascun anno, e ogni volta che sia necessario apportare significativi aggiornamenti, le imprese di stoccaggio comunicano all'Autorità e al Ministero delle attività produttive:

- a) gli investimenti programmati per il quadriennio successivo, distinti per le tipologie di investimento individuate al comma 4.5, con le seguenti indicazioni:
- descrizione dettagliata degli interventi previsti per il potenziamento delle capacità di stoccaggio, per ciascun giacimento di stoccaggio e il relativo costo di investimento distinto per categoria di cespiti;
 - incrementi di capacità di stoccaggio associata agli interventi, in termini di *working gas* e capacità di iniezione e/o di erogazione per ciascun intervento di cui al precedente alinea;
 - tempi previsti per lo sviluppo di ciascun intervento, con distinzione dei tempi tecnici per la realizzazione delle opere e dei tempi stimati per l'ottenimento delle autorizzazioni;
- b) gli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, con indicazione dei dettagli di cui alla precedente lettera a);
- c) le dismissioni effettuate nel corso dell'esercizio precedente e le dismissioni programmate, con illustrazione dei motivi e della valutazione dei cespiti interessati dalle dismissioni, distinti per categoria e articolati come attivo immobilizzato lordo ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c) e come fondo di ammortamento economico-tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera d).

4.3 Gli investimenti programmati, comunicati annualmente ai sensi del comma 4.2, devono risultare coerenti con le istanze di modifica al programma lavori e di autorizzazione all'ampliamento della capacità di stoccaggio di cui agli articoli 7 e 8 del decreto 26 agosto 2005.

4.4 Dall'anno termico 2007-2008, con riferimento agli investimenti di cui al comma 4.2 lettera b), realizzati nell'anno precedente e riportati sui bilanci o sui preconsuntivi dei bilanci sottoposti a revisione contabile, le imprese di stoccaggio calcolano, ogni anno, una componente di ricavo addizionale $RSNI_t$ come segue:

$$RSNI_t = \sum_{T=1}^3 RSNI_{t,T}$$

dove:

$$RSNI_{t,T} = NI_{t-1,T} \times (rT_{06-10} + rT_T^{NI}) + AMM_{NI_{t-1}}$$

dove:

- $RSNI_{t,T}$ è la componente di ricavo addizionale riconducibile agli investimenti della tipologia T , di cui al comma 4.5, realizzati nell'anno $t-1$;
- $NI_{t-1,T}$ è il valore degli investimenti della tipologia T , realizzati nell'anno $t-1$, e calcolati con la seguente formula:

$$NI_{t-1,T} = NI_{bil,T} - CONTR_{cap,T}$$

dove:

- $NI_{bil,T}$ è il valore degli investimenti della tipologia T , realizzati e riportati sui bilanci o sui preconsuntivi dei bilanci sottoposti a revisione contabile, ivi compresi gli investimenti in gas naturale di proprietà dell'impresa di stoccaggio valutati come al successivo comma 4.7;
- $CONTR_{cap,T}$ è il valore dei contributi a fondo perduto percepiti per la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate all'attività di

stoccaggio, riferibili agli investimenti $NI_{bil,T}$, riportati sui bilanci o preconsuntivi dei bilanci sottoposti a revisione contabile;

- rT_{06-10} è il tasso reale pre-tasse di remunerazione del capitale investito netto definito per il secondo periodo di regolazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2, lettera a);
- rT_T^{NI} è l'incremento del tasso di remunerazione del capitale investito netto per il secondo periodo di regolazione, riconosciuto per ciascuna tipologia T , di cui al comma 4.5;
- $AMM_{NI,t-1}$ è il valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti realizzati nell'anno precedente e si calcola con la seguente formula:

$$AMM_{NI,t-1} = \sum_c \frac{NI_{bil,T,c}^{amm}}{DC_c}$$

dove:

- $NI_{bil,T,c}^{amm}$ è il valore di $NI_{bil,T}$, al netto degli investimenti in gas naturale e degli investimenti realizzati nell'esercizio relativi a immobilizzazioni in corso, comprensivo degli investimenti in lavori in corso realizzati in esercizi precedenti e relativi a cespiti entrati in esercizio nell'anno $t-1$, distinto per le categorie di cespiti c riportate nella tabella 1;
- DC_c è la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, riportata nella tabella 1.

- 4.5 A ciascuna tipologia di nuovi investimenti sono riconosciuti i seguenti incrementi del tasso di remunerazione del capitale investito netto, rT_T^{NI} , per le relative durate:
- a) T=1 investimenti non destinati allo sviluppo e all'espansione della capacità di stoccaggio: 0%;
 - b) T=2 investimenti destinati al potenziamento e allo sviluppo delle capacità di stoccaggio dei giacimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento: 4% per 8 anni;
 - c) T=3 investimenti per la realizzazione di nuovi giacimenti di stoccaggio e impianti di *peak shaving*: 4% per 16 anni.
- 4.6 Gli investimenti relativi ai nuovi giacimenti effettuati prima dell'anno 2006, calcolati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.4, confluiscono nel valore dei nuovi investimenti $NI_{t-1,T}$, a partire dal primo anno di attività del giacimento e sono remunerati al tasso reale definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2, lettera a).
- 4.7 Ai fini del calcolo del valore degli investimenti $NI_{t-1,T}$, di cui ai commi 4.4 e 4.6, i quantitativi di gas naturale impiegati per la formazione del *cushion gas* e dell'eventuale *pseudo-working gas*, nonché le eventuali quantità addizionali acquistate dall'impresa di stoccaggio per il servizio di stoccaggio strategico, sono riconosciuti pari al:
- a) valore di acquisizione ove questa sia avvenuta con procedura concorsuale;
 - b) valore medio del QE dell'anno di iscrizione nel bilancio d'esercizio, come definito ai sensi della deliberazione n. 52/99, comprensivo, nel caso di gas immesso, di tutti i costi di trasporto fino all'*hub* stoccaggio.
- 4.8 L'Autorità, ai fini del riconoscimento della componente di ricavo addizionale $RSNI_t$, verifica la corrispondenza degli investimenti realizzati, comunicati ai sensi del comma 4.2, lettera b), con i dati relativi agli investimenti programmati,

precedentemente comunicati ai sensi del comma 4.2, lettera a), nonché con le capacità di stoccaggio effettivamente rese disponibili al sistema.

4.9 L'incremento del tasso di remunerazione e la durata di cui al comma 4.5, lettera b) sono riconosciuti per sviluppi di capacità superiori alle soglie di seguito indicate:

- per capacità di erogazione ad un valore di 1 Mmc/giorno o, in alternativa, al 30% dell'attuale capacità;
- per capacità di spazio, a 100 Mmc, oppure, in alternativa, al 30% dell'attuale capacità.

Il riconoscimento del trattamento incentivante (incremento del tasso di remunerazione e relativa durata) decorrono dall'anno in cui le nuove capacità sono offerte in conferimento. Nel caso in cui gli investimenti destinati al potenziamento e allo sviluppo delle capacità di stoccaggio dei giacimenti in esercizio manifestino i benefici collegati a scadenza superiore a 24 mesi, il riconoscimento del trattamento incentivante avviene a partire dalla messa a disposizione di almeno l'80% della capacità di sviluppo prevista a progetto e comunicata dall'impresa di stoccaggio nel programma di sviluppo. Fino a tale momento, agli investimenti realizzati è riconosciuto il tasso di remunerazione indicato all'articolo 3, comma 3.2, lettera a).

4.10 L'impresa di stoccaggio ripartisce i ricavi addizionali riconosciuti $RSNI_t$ nelle quote di ricavo di seguito elencate, con i medesimi criteri di cui all'articolo 3, comma 3.8:

- RS^{SN} , relativa al corrispettivo di spazio;
- RS^{PIN} , relativa al corrispettivo per la capacità di iniezione;
- RS^{PEN} , relativa al corrispettivo per la capacità di erogazione;
- RS^{DN} , relativa al corrispettivo di messa a disposizione del gas ai fini dello stoccaggio strategico.

4.11 A fronte della realizzazione degli investimenti di cui al comma 4.5, lettere b) e c), l'impresa di stoccaggio può chiedere il riconoscimento di una componente di ricavo addizionale ai costi operativi di cui all'articolo 3, comma 3.6, $CO_{NI,t}$, riconducibile ai costi operativi incrementali generati dai suddetti investimenti, determinata come differenza tra il valore dei costi operativi effettivamente sostenuti nell'esercizio precedente, calcolati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.6 e risultanti dal bilancio dell'impresa di stoccaggio sottoposto a revisione contabile, e il valore dei costi operativi riconosciuti nel primo anno del periodo di regolazione e aggiornati con il meccanismo del *price cap* di cui all'articolo 10, comma 10.9.

4.12 L'Autorità verifica, anche mediante controlli a campione:

- a) l'effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo e la corrispondenza con i costi sostenuti;
- b) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 4.4, con quelli risultanti dai bilanci pubblicati;
- c) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) rispetto alle attività svolte;
- d) il rispetto delle soglie di cui al comma 4.9.

4.13 In caso di divergenza tra gli incrementi patrimoniali risultanti dai preconsuntivi e quelli risultanti dai bilanci pubblicati, le imprese di stoccaggio procedono a rettifica e conguaglio nel corso del successivo anno termico, dandone comunicazione all'Autorità.

Articolo 5

Ricavi relativi a nuove imprese di stoccaggio

- 5.1 Le imprese che avviano nel secondo periodo di regolazione l'attività di stoccaggio calcolano annualmente i ricavi di riferimento ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2, sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno termico t , tenuto conto dell'eventuale incremento di remunerazione riconosciuto ai sensi dell'articolo 4.
- 5.2 Ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento e del meccanismo di perequazione, di cui all'articolo 9, relativo al corrispettivo CVS , per i primi tre anni termici di attività i costi operativi riconosciuti e l'energia movimentata sono proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorità. Per il quarto anno termico di attività i costi operativi riconosciuti sono calcolati a partire dall'ultimo bilancio d'esercizio sottoposto a revisione contabile e l'energia movimentata di riferimento è quella dell'anno precedente.
- 5.3 Per gli anni termici successivi, le imprese di stoccaggio aggiornano i ricavi di riferimento ai sensi degli articoli 4 e 10.

TITOLO III - DETERMINAZIONE, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI

Articolo 6

Tariffa per il servizio di stoccaggio

- 6.1 La tariffa di stoccaggio, TS , è una combinazione lineare dei corrispettivi unitari per le grandezze che quantificano la prestazione di stoccaggio. Nella formulazione più generale, la tariffa TS che si applica ai servizi di stoccaggio è data dalla seguente formula:

$$TS = f_s * S + f_{PI} * PI + f_{PE} * \sum \sigma_i * PE_i + (CVS + \pi) * \sum \gamma_i * E_i + f_D * S_S$$

dove:

- f_s è il corrispettivo unitario di spazio, espresso in euro/gigajoule per anno;
- S è la capacità di spazio conferita su base annuale all'utente, espresso in gigajoule per anno;
- f_{PI} è il corrispettivo unitario per la capacità di iniezione, espresso in euro/gigajoule/giorno;
- PI è la capacità di iniezione conferita su base annuale all'utente, espressa in gigajoule/giorno;
- f_{PE} è il corrispettivo unitario per la capacità di erogazione, espresso in euro/gigajoule/giorno;
- PE_i è la capacità di erogazione conferita all'utente, espressa in gigajoule/giorno per le diverse prestazioni di punta di erogazione individuate all'articolo 8, comma 8.5 della deliberazione n. 119/05;
- σ_i è il coefficiente di normalizzazione che assume valore pari a 1 per la prestazione minima di erogazione del servizio di stoccaggio di modulazione, valore pari a 2 per la prestazione di punta addizionale del servizio di stoccaggio di modulazione e valore pari a 0,5 per il servizio di stoccaggio minerario e per il bilanciamento operativo;

- CVS è il corrispettivo unitario di movimentazione del gas, espresso in euro/gigajoule;
 - π_i è la componente tariffaria a copertura degli squilibri di perequazione, di cui all'articolo 9, espressa in euro/gigajoule;
 - γ_i è un coefficiente che tiene conto delle rispettive valorizzazioni dell'energia movimentata e vale 1 per l'energia in erogazione e in immissione in fase di iniezione e 0,5 per l'energia in immissione in fase di erogazione;
 - E_i è l'energia associata al gas movimentato in erogazione e in immissione, al netto di eventuali consumi tecnici, espressa in gigajoule;
 - f_D è il corrispettivo unitario di stoccaggio strategico, espresso in euro/gigajoule per anno;
 - S_s è l'energia associata al gas appartenente ai quantitativi di gas detenuti dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico e risultanti dal bilancio.
- 6.2 L'impresa di stoccaggio, nel solo caso di movimentazione fisica del gas dal sistema, attribuisce agli utenti del servizio, proporzionalmente ai quantitativi allocati, la quota percentuale degli oneri a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento.
- 6.3 Alla capacità di erogazione conferita durante la fase di iniezione, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.5, della deliberazione n. 119/05, viene applicato, assicurando trasparenza e non discriminazione tra gli utenti, un coefficiente σ_s determinato da ciascuna impresa e approvato dall'Autorità.
- 6.4 L'impresa di stoccaggio, alle giacenze di gas risultanti al termine dell'anno termico a seguito di erogazioni dell'utente inferiori ai quantitativi iniettati, applica il corrispettivo unitario CVS maggiorato del 100%.
- 6.5 In caso di conferimento di capacità di stoccaggio per periodi inferiori ai periodi a base della definizione dei corrispettivi di cui al comma 6.1, l'impresa di stoccaggio applica i corrispettivi di capacità in proporzione alla durata del conferimento.
- 6.6 Ai fini di una corretta attribuzione dell'onere relativo al servizio di stoccaggio strategico, al termine dell'anno termico l'impresa di stoccaggio conguaglia, sulla base dei quantitativi definiti dal Ministero delle attività produttive e tenuto conto della ripartizione tra le imprese di stoccaggio di cui all'articolo 8, comma 8.4.1 della deliberazione n. 119/05, le capacità di stoccaggio conferite agli utenti del servizio sulla base delle quantità di gas naturale importato da Paesi non appartenenti all'Unione Europea nel corso dell'anno solare precedente, comunicati dagli utenti al Ministero delle attività produttive, all'Autorità e all'impresa di stoccaggio.
- 6.7 Nel caso l'utente eroghi gas di stoccaggio strategico, l'impresa di stoccaggio applica il corrispettivo unitario CVS all'energia movimentata in erogazione e in fase di reintegro e i corrispettivi di bilanciamento di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 119/05.
- 6.8 Ai fini della definizione delle condizioni economiche dei servizi di cui all'articolo 8, comma 8.6, della deliberazione n. 119/05, l'impresa di stoccaggio utilizza i corrispettivi di cui al comma 6.1, opportunamente riproporzionati ai sensi del comma 6.5 e tenuto conto dei corrispettivi specifici d'impresa determinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8.9.

Articolo 7

Tariffa per prestazioni di extra punta di erogazione e per conferimenti di capacità interrompibile

- 7.1 L'impresa di stoccaggio può offrire prestazioni di *extra punta* di erogazione ai sensi dell'articolo 10 *bis* della deliberazione n. 119/05. Ai fini della procedura concorsuale si assume un prezzo massimo pari al corrispettivo f_{PE} , di cui all'articolo 6, comma 6.1, riproporzionato in funzione della durata della prestazione, moltiplicato per un coefficiente σ pari a 2.
- 7.2 L'impresa di stoccaggio può offrire capacità di stoccaggio interrompibile, ai sensi dell'articolo 10 della deliberazione n. 119/05, applicando ai corrispettivi di cui all'articolo 6, comma 6.1, una riduzione sottoposta ad approvazione dell'Autorità.

Articolo 8

Corrispettivi unitari di stoccaggio facenti parte della tariffa

- 8.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui al successivo articolo 11, l'Autorità calcola i corrispettivi unitari di capacità f_s , f_{PI} , f_{PE} , f_D e il corrispettivo unitario variabile CVS secondo le disposizioni del presente articolo.
- 8.2 Il corrispettivo unitario di spazio f_s viene calcolato annualmente dividendo la somma delle quote di ricavo RS^S di competenza di ciascuna impresa, per la capacità complessiva di stoccaggio di *working gas*, come comunicata ai sensi degli articoli 11 e 13, comprensiva dello spazio relativo allo stoccaggio strategico, come definito dal Ministero delle attività produttive.
- 8.3 Il corrispettivo unitario di disponibilità di punta giornaliera in fase di iniezione f_{PI} , viene calcolato annualmente dividendo la somma delle quote di ricavo RS^{PI} di competenza di ciascuna impresa, per la capacità massima di iniezione in fase di iniezione del sistema, come comunicata ai sensi degli articoli 11 e 13.
- 8.4 Il corrispettivo unitario di disponibilità di punta giornaliera in fase di erogazione f_{PE} , viene calcolato annualmente dividendo la somma delle quote di ricavo RS^{PE} di competenza di ciascuna impresa per la capacità di erogazione calcolata come somma dei prodotti tra le prestazioni individuate al comma 8.5, come comunicate ai sensi degli articoli 11 e 13, e i valori di σ definiti all'articolo 6, comma 6.1.
- 8.5 Le prestazioni di punta giornaliera di erogazione di cui al comma 8.4, associate alla capacità di erogazione conferita, sono così determinate:
- a) la prestazione di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio minerario, di cui all'articolo 8, comma 8.3, della deliberazione n. 119/05;
 - b) la prestazione di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo, di cui all'articolo 8, comma 8.1.1, della deliberazione n. 119/05;
 - c) la prestazione minima di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio di modulazione, di cui all'articolo 8, comma 8.5, della deliberazione n. 119/05;
 - d) la prestazione di punta di erogazione addizionale di cui all'articolo 8, comma 8.5, della deliberazione n. 119/05.
- 8.6 Il corrispettivo unitario di stoccaggio strategico f_D , viene calcolato annualmente dividendo la somma delle quote di ricavo RS^D di competenza di ciascuna impresa, per i quantitativi di gas di proprietà dell'impresa di stoccaggio, detenuto ai fini di

stoccaggio strategico in coerenza con le disposizioni del Ministero delle attività produttive.

- 8.7 Il corrispettivo unitario variabile di iniezione e di erogazione *CVS* viene calcolato per il primo anno termico del periodo di regolazione dividendo la somma complessiva delle quote di ricavo RS^E di tutte le imprese di stoccaggio, di cui all'articolo 3, comma 3.8, per l'energia movimentata nel corso dell'anno termico 2004-2005, assunta pari a $678,455095 \cdot 10^6$ gigajoule a partire da un valore di energia pari a $658,742010 \cdot 10^6$ gigajoule per Stogit S.p.a. e pari a $19,713085 \cdot 10^6$ gigajoule per Edison Stoccaggio S.p.a..
- 8.8 Nel caso di esenzione dal diritto di accesso dei terzi, accordata ai sensi della legge n. 239/04, i corrispettivi di cui al presente articolo vengono calcolati tenuto conto della capacità di stoccaggio non oggetto della suddetta esenzione, nonché dei ricavi ridotti proporzionalmente alla percentuale di capacità non oggetto dell'esenzione.
- 8.9 Ciascuna impresa di stoccaggio calcola i corrispettivi, di cui al comma 6.1, specifici d'impresa secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi da 8.2 a 8.7, sulla base dei dati d'impresa relativi alle quote di ricavo, alle capacità di stoccaggio e all'energia movimentata assunta dall'Autorità.

Articolo 9

Perequazione

- 9.1 La perequazione dei costi di stoccaggio si applica a tutte le imprese di stoccaggio.
- 9.2 La Cassa, attenendosi alle modalità previste nel presente articolo, provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa di stoccaggio, dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di perequazione .
- 9.3 Ai fini di quanto previsto dal comma 9.2, ciascuna impresa di stoccaggio fa pervenire alla Cassa entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno termico precedente. La Cassa definisce le modalità di trasmissione in coerenza con le disposizioni del presente provvedimento entro 120 giorni dalla pubblicazione del medesimo, previa approvazione da parte dell'Autorità.
- 9.4 Nel caso in cui l'impresa di stoccaggio non rispetti i termini di cui al comma 9.3, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema all'impresa di stoccaggio inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dalla stessa al sistema di perequazione nel suo complesso.
- 9.5 La Cassa, entro l'1 settembre di ogni anno termico successivo al primo, comunica all'Autorità e a ciascuna impresa di stoccaggio l'ammontare di perequazione relativo ai singoli corrispettivi tariffari.
- 9.6 Ciascuna impresa di stoccaggio, entro il 30 settembre di ogni anno, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto.
- 9.7 La Cassa, in relazione ai meccanismi di perequazione, entro il 31 ottobre di ogni anno liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di stoccaggio.
- 9.8 Nel caso in cui i versamenti non siano sufficienti a liquidare quanto di spettanza di ogni impresa, la Cassa effettua pagamenti pro-quota rispetto agli importi spettanti

alle diverse imprese, fino a concorrenza delle disponibilità dei versamenti suddetti.

- 9.9 Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese di stoccaggio in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere completata entro 3 mesi dal termine di cui al comma 9.7, la Cassa riconosce alle medesime imprese di stoccaggio un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dall'1 gennaio successivo alla scadenza di cui al comma 9.7.
- 9.10 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità.
- 9.11 E' istituita una componente tariffaria π a copertura degli eventuali squilibri di perequazione. Con successivi provvedimenti l'Autorità definisce la componente π . Fino all'emanazione di tali provvedimenti, la componente π è posta pari a zero.
- 9.12 La componente tariffaria di cui al comma 9.11 è applicata come maggiorazione dei corrispettivi unitari di movimentazione del gas di cui all'articolo 6, comma 6.1.
- 9.13 E' istituito presso la Cassa il "Conto squilibri perequazione stoccaggio" alimentato dalla componente π e dalle altre partite previste dai provvedimenti dell'Autorità.
- 9.14 Le imprese di stoccaggio versano alla Cassa, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito della componente π in relazione ai servizi di stoccaggio erogati nel bimestre medesimo.
- 9.15 In ciascun anno, l'ammontare di perequazione dell'impresa i relativo al singolo corrispettivo tariffario f è pari a:

$$S_{i,t}^f = [RES_{i,t}^f - RICS_{i,t}^f]$$

dove:

- $S_{i,t}^f$ è l'ammontare di perequazione dei costi di stoccaggio dell'anno termico t , relativo al corrispettivo tariffario f ;
 - $RES_{i,t}^f$ è l'ammontare dei ricavi effettivi di stoccaggio, calcolati applicando il corrispettivo tariffario f di cui all'articolo 6, comma 6.1, alle capacità effettivamente conferite e ai quantitativi di gas effettivamente movimentati nell'anno termico t , incrementati dei coefficienti σ o γ corrispondenti, come definiti all'articolo 6;
 - $RICS_{i,t}^f$ è l'ammontare dei ricavi di stoccaggio di competenza per l'anno termico t , calcolati ai sensi dei commi 9.16 e 9.17, relativo al corrispettivo tariffario f .
- 9.16 I ricavi di stoccaggio di competenza dell'impresa, $RICS_{i,t}^f$, sono calcolati con riferimento ai corrispettivi unitari di impresa di cui all'articolo 8, comma 8.9, e alle capacità effettivamente conferite e ai volumi effettivamente movimentati. La capacità di erogazione è determinata come somma dei prodotti tra le prestazioni individuate all'articolo 8, comma 8.5, per ciascuna impresa, e i valori di σ definiti all'articolo 6.
- 9.17 Nel calcolo dell'ammontare di perequazione, sia l'ammontare dei ricavi effettivi di stoccaggio, sia l'ammontare dei ricavi di competenza, non comprendono i

ricavi relativi alle prestazioni di *extra* punta di cui all'articolo 7, nonché i ricavi di *capacity* derivanti dai servizi di cui all'articolo 8, comma 8.6 della deliberazione n. 119/05.

- 9.18 Nel caso di esenzione dal diritto di accesso dei terzi, accordata ai sensi della legge n. 239/04, i ricavi effettivi di stoccaggio, $RES_{i,t}^f$, e i ricavi di competenza, $RICS_{i,t}^f$, sono calcolati in relazione alla capacità conferita non oggetto dell'esenzione e dei relativi quantitativi di gas effettivamente movimentati nel corso dell'anno termico.

Articolo 10

Aggiornamento dei ricavi e delle tariffe

- 10.1 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, ciascuna quota di ricavo di cui all'articolo 3, comma 3.8 è calcolata a partire dal valore dei ricavi RS^c ottenuto sommando i valori aggiornati delle quote di ricavo $RS_{capitale}$, RS_{amm} , e delle relative componenti di ricavo addizionale di cui all'articolo 4.
- 10.2 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il costo riconosciuto del capitale investito netto, $RS_{capitale}$, è aggiornato mediante il ricalcolo annuale del capitale investito netto sulla base dei criteri indicati all'articolo 3, comma 3.3, tenuto conto dell'inflazione e delle dismissioni eventualmente effettuate dall'impresa di stoccaggio nel corso del periodo, e calcolando la quota del fondo ammortamento relativo agli anni successivi al 2005 sulla base delle durate convenzionali riportate in tabella 1.
- 10.3 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, la quota parte dei ricavi riconducibile alla quota di ammortamento riconosciuta RS_{amm} , è aggiornata mediante la seguente formula:

$$RS_{amm\ t} = RS_{amm\ t-1} (I + I_{t-1} - RP_s + Y + Q + W)$$

dove:

- I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
- RP_s è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività pari al 1,5%;
- Y è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo;
- Q è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali recuperi di qualità rispetto a standard prefissati;
- W è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali nuove attività volte al controllo della domanda e all'uso efficiente delle risorse.

Con successivi provvedimenti l'Autorità definisce i parametri Y , Q e W . Fino all'emanazione di tali provvedimenti, i parametri Y , Q e W sono pari a zero.

- 10.4 Le quote di ricavo che costituiscono le componenti addizionali di cui all'articolo 4, comma 4.4, riferite agli anni precedenti l'anno termico $t-1$, sono ricalcolate ogni anno come somma di:

a) remunerazione del valore dei nuovi investimenti NI , aggiornato con la metodologia del costo storico rivalutato di cui al comma 3.3;

b) quota ammortamento aggiornata con la seguente formula:

$$AMM_{NI_t} = AMM_{NI_{t-2}} (1 + I_{t-1} - RP_S + Y + Q + W)$$

dove Y , Q e W assumono il significato descritto in precedenza.

10.5 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al secondo, ai fini della formulazione della proposta relativa al corrispettivo f , secondo i criteri degli articoli 6 e 8, ciascuna impresa di stoccaggio calcola le quote parti dei ricavi di riferimento come segue:

$$RS_t^f = RS_t^{fI} + (RS_t^{fN} - FC_t^f - AR_{t-2}^f)$$

dove:

- RS_t^{fI} è la quota parte dei ricavi di stoccaggio, relativo al corrispettivo tariffario f , calcolato ai sensi dell'articolo 3, comma 3.8, a partire dalla somma aggiornata dei ricavi $RS_{capitale}^C$ e RS_{amm}^C ai sensi del comma 10.2 e 10.3;
- RS_t^{fN} la quota parte dei ricavi addizionali di cui al comma 10.4, relativo al corrispettivo tariffario f , incrementata della quota parte dei ricavi $RSNI_t$, calcolata ai sensi dell'articolo 4, comma 4.9;
- FC_t^f è il fattore correttivo per l'anno termico t , calcolato come segue:

$$FC_t^f = (RICS_{t-2}^f - RS_{t-2}^f) (1 + r);$$

dove:

- $RICS_{t-2}^f$ sono i ricavi perequati di cui all'articolo 9, comma 9.15;
- r è il tasso di rendimento medio annuo dei buoni del tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,41 per cento;
- AR_{t-2}^f sono gli altri ricavi di *capacity* di competenza dell'anno termico $t-2$ relativi alla disponibilità di punta di erogazione offerta nel periodo di iniezione, ai corrispettivi di bilanciamento del sistema e ai corrispettivi per la reintegrazione del gas adibito a riserva strategica.

10.6 Nel caso di esenzione dal diritto di accesso dei terzi, accordata ai sensi della legge n. 239/04, il fattore correttivo FC_t^f è calcolato in relazione ai ricavi di stoccaggio riconducibili alla capacità non oggetto della suddetta esenzione.

10.7 Nel caso in cui i ricavi FC_t^f e AR_{t-2}^f di cui al comma 10.5 siano superiori ai ricavi relativi ai nuovi investimenti RS_t^{fN} , di cui al medesimo comma, l'eccedenza è versata entro l'1 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2008, al soggetto compensatore di cui all'articolo 9, secondo procedure da questi definite conformemente a quanto previsto all'articolo 9, comma 9.3, ed è destinata alla copertura del Conto squilibri perequazione stoccaggi.

10.8 Ai fini del calcolo dei corrispettivi di cui all'articolo 6, l'impresa di stoccaggio considera il fattore correttivo FC_t^f di cui al comma 10.5, per un ammontare fino al 2 % dei ricavi RS_t^f . Gli importi eccedenti tale soglia sono considerati ai fini del calcolo dei corrispettivi di cui all'articolo 6 ripartendo l'ammontare su quattro anni termici successivi, tenuto conto della rivalutazione annua tramite il tasso di rendimento r .

10.9 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il corrispettivo unitario variabile CVS_t associato all'energia movimentata, è aggiornato come segue:

a. annualmente, sulla base della seguente formula:

$$CVS_t = CVS_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP_V + Y + Q + W)$$

- dove RP_v è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività per la quota di costo legata all'energia movimentata pari al 2% e Y, Q e W assumono il significato descritto in precedenza;
- b. incrementato, quando ne ricorrono le circostanze, di un valore risultante dal rapporto tra i costi operativi riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 4.10 e dell'articolo 5, commi 5.2 e 5.3, e l'energia definita all'articolo 8, comma 8.7.
- 10.10 Nel caso di trasferimento, rinuncia o decadenza della concessione di stoccaggio o di trasferimento di quota della concessione relativa a un giacimento in esercizio, l'impresa titolare della concessione ne dà comunicazione all'Autorità entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata esercitata la facoltà di rinuncia o si è verificata la decadenza.
- 10.11 Per il primo anno termico successivo alla data di cui al comma 10.10, l'impresa che trasferisce, rinuncia o decade dalla titolarità della concessione di cui al medesimo comma, procede al ricalcolo dei ricavi di stoccaggio relativi alle concessioni in esercizio di cui resta titolare, ai sensi degli articoli 3, 4 e 10, tenuto conto della quota ammortamento e dei costi operativi riconosciuti all'impresa di stoccaggio subentrante, ai sensi del comma 10.12.
- 10.12 In caso di attribuzione da parte del Ministero delle attività produttive della concessione di stoccaggio di cui al comma 10.10 ad altra impresa, la stessa procede al calcolo dei ricavi di stoccaggio ai sensi degli articoli 5 e 10 del presente provvedimento, tenuto conto del corrispettivo pagato ai sensi dell'articolo 15 del decreto 26 agosto 2005 nel solo caso di operazioni non all'interno del medesimo gruppo societario.
- 10.13 L'Autorità definisce il valore dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione che decorre dall'1 aprile 2010, riconoscendo alle imprese la metà degli ulteriori recuperi di produttività realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi del presente provvedimento.

Articolo 11

Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe

- 11.1 Entro il 10 febbraio di ogni anno, le imprese di stoccaggio presentano all'Autorità:
- a) i propri ricavi RS^C , RS^S , RS^{PE} , RS^{PI} , RS^D , RS^E definiti come al precedente articolo 3 e 5, aggiornati in base all'articolo 10;
 - b) i propri ricavi $RLNI$, definiti ai sensi dell'articolo 4 e aggiornati in base all'articolo 10;
 - c) con riferimento ai ricavi indicati alla lettera a), la capacità di spazio di stoccaggio, la capacità di iniezione e la capacità di erogazione, distinta per ciascuna prestazione di punta, previste in conferimento nell'anno termico t anche tenuto conto della ripartizione delle capacità di stoccaggio strategico, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.4.1, della deliberazione n. 119/05;
 - d) le proposte dei corrispettivi di cui all'articolo 8, comma 8.9, unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte.
- 11.2 Entro l'inizio dell'anno termico, l'Autorità definisce e pubblica i corrispettivi tariffari unici ai sensi degli articoli 6 e 8.
- 11.3 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le imprese di stoccaggio pubblicano i corrispettivi di cui al

precedente comma 11.2 e gli ulteriori corrispettivi tariffari di propria competenza. Le tariffe restano in vigore per tutto l'anno termico successivo.

Articolo 12

Attestazione e verifica dei ricavi

- 12.1 Entro il 30 giugno di ciascun anno successivo al primo, le imprese di stoccaggio trasmettono all'Autorità una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, riportante i ricavi di cui al comma 12.2, conseguiti nel precedente anno termico.
- 12.2 La dichiarazione di cui al comma precedente da rendersi da parte delle imprese di stoccaggio deve indicare:
- a) i ricavi suddivisi per i corrispettivi e le prestazioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8;
 - b) i ricavi derivanti da corrispettivi per il bilanciamento e la reintegrazione degli stoccaggi di cui alla deliberazione n. 119/05;
 - c) i ricavi derivanti da disposizioni stabilite dal codice di stoccaggio dell'impresa di stoccaggio, nonché i relativi ricavi derivanti da altre attività e altri servizi forniti;
 - d) per ciascuno dei ricavi indicati alle precedenti lettere a), b), e c), le relative capacità conferite e le quantità movimentate nell'anno termico precedente e i relativi corrispettivi unitari.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13

Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe relative all'anno termico 2006-2007

- 13.1 Ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2006-2007 ciascuna impresa di stoccaggio trasmette all'Autorità entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento:
- a) i propri ricavi RS^C , RS^S , RS^{PE} , RS^{PI} , RS^D , RS^E di cui al precedente articolo 3
 - b) la capacità di spazio di stoccaggio, la capacità di iniezione e la capacità di erogazione, distinta per ciascuna prestazione di punta, previste in conferimento per l'anno termico 2006-2007, anche tenuto conto della ripartizione delle capacità di stoccaggio strategico, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.4.1, della deliberazione n. 119/05;
 - c) le proposte dei corrispettivi di cui all'articolo 8, comma 8.9, unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte.
- 13.2 Entro gli ulteriori 7 giorni, l'Autorità determina e pubblica i corrispettivi unici per l'anno termico 2006-2007, definiti ai sensi degli articoli 6 e 8.
- 13.3 Le imprese di stoccaggio pubblicano anche mediante l'utilizzo dei propri siti internet, le tariffe definite dall'Autorità entro 5 (cinque) giorni dalla data della loro pubblicazione, congiuntamente agli ulteriori corrispettivi tariffari di propria competenza. Le tariffe rimangono in vigore per tutto l'anno termico 2006-2007.

Articolo 14

Modifiche della deliberazione n. 119/05

- 14.1 L'articolo 1, comma 1.1, è sostituito dal seguente:

- “1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) e le definizioni di cui alla deliberazione n. 166/05, integrate ovvero modificate dalle seguenti:
- a. anno termico t è il periodo che intercorre tra l’1 aprile di ogni anno e il 31 marzo dell’anno successivo;
 - b. attività di stoccaggio è il servizio di stoccaggio;
 - c. capacità di stoccaggio è la capacità di spazio, di iniezione e di erogazione;
 - d. capacità conferita è la capacità di stoccaggio della quale sono titolari gli utenti a seguito della procedura di conferimento;
 - e. capacità di stoccaggio interrompibile è la capacità di stoccaggio soggetta ad interrompibilità, con onere di preavviso da parte dell’impresa di stoccaggio;
 - f. decreto 27 marzo 2001 è il decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 27 marzo 2001 recante criteri per il rilascio delle autorizzazioni a importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all’Unione Europea;
 - g. erogazione è l’operazione di prelievo di gas naturale dai giacimenti di stoccaggio;
 - h. fase di erogazione è il periodo compreso tra l’1 novembre e il 31 marzo;
 - i. fase di iniezione è il periodo compreso tra l’1 aprile e il 31 ottobre;
 - j. impresa di stoccaggio è l’impresa che svolge l’attività di stoccaggio;
 - k. iniezione è l’operazione di immissione di gas naturale nei giacimenti di stoccaggio;
 - l. la prestazione minima di punta giornaliera di erogazione è la prestazione associata alla capacità di erogazione conferita che, al completamento dell’erogazione del gas destinato al servizio di stoccaggio di modulazione, risulta pari al suddetto volume di gas diviso 150 giorni;
 - m. la prestazione di punta giornaliera addizionale di erogazione è la prestazione associata alla capacità di erogazione conferita che nell’anno termico 2005-2006 è risultata disponibile al completamento dell’erogazione del gas destinato al servizio di stoccaggio di modulazione, aggiuntiva alle capacità di erogazione destinate ai servizi di stoccaggio minerario e di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto di sistema e alla prestazione minima di punta giornaliera di erogazione;
 - n. la prestazione di extra punta di erogazione è la prestazione associata alla capacità di erogazione, ulteriore alla capacità complessivamente conferita per il servizio di stoccaggio minerario, di modulazione e di bilanciamento operativo;
 - o. utente è l’utilizzatore del sistema gas che acquista capacità di stoccaggio per uso proprio o per cessione ad altri.”

14.2 All’articolo 8, il comma 8.1 è sostituito dal seguente comma:

- “8.1 L’impresa di stoccaggio ha l’obbligo di offrire, alle condizioni determinate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00, ove

il sistema di cui essa dispone abbia capacità disponibile e i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente realizzabili, almeno i seguenti servizi:

- a. i servizi che l'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di offrire ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, e specificatamente:
 - il servizio di stoccaggio di modulazione;
 - il servizio di stoccaggio minerario;
 - il servizio di stoccaggio strategico;
- b. il servizio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema, comprensivo della modulazione oraria.”

14.3 All'articolo 8, dopo il comma 8.1, sono aggiunti i seguenti commi:

“8.1.1 Ai fini dell'offerta del servizio di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema, le capacità di stoccaggio per tale servizio sono definite annualmente dalle imprese di stoccaggio in accordo con le imprese di trasporto del sistema.

8.1.2 Il servizio di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto è offerto in deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15.”

14.4 L'articolo 8, comma 8.2 è sostituito dal seguente comma:

“8.2 Ai fini dell'offerta del servizio di modulazione l'impresa di stoccaggio, in coerenza con le esigenze di modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi:

- mette a disposizione su base annuale la capacità di iniezione sulla base del programma di cui al comma 8.5;
- mette a disposizione durante la fase di erogazione la relativa capacità di erogazione distinta nella prestazione minima di punta giornaliera di erogazione, tenuto conto degli incrementi delle prestazioni minime derivanti dai nuovi investimenti, ai sensi del comma 8.5.1 e nella prestazione di punta giornaliera addizionale di erogazione;
- mette a disposizione durante la fase di iniezione la capacità di erogazione coerente con le caratteristiche del proprio sistema di stoccaggio e con le necessità di ricostituzione dei giacimenti;
- definisce, entro l'1 febbraio di ogni anno, per il successivo anno termico dello stoccaggio, i parametri che identificano il servizio minimo garantito in termini di capacità di iniezione e di erogazione.”

14.5 All'articolo 8, comma 8.4, lettera a., la parola “capacità” è sostituita dalle parole “capacità di spazio di stoccaggio”.

14.6 All'articolo 8, dopo il comma 8.4, è aggiunto il seguente comma:

“8.4.1 L'impresa maggiore di stoccaggio si coordina con le altre imprese per la messa a disposizione dello spazio e del gas relativo ai quantitativi di stoccaggio strategico fissati dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 3, comma 3.3, del decreto legislativo n. 164/00. L'Autorità, in caso di mancato accordo tra le imprese, definisce la suddetta ripartizione.”

14.7 All'articolo 8, comma 8.5, la lettera c. è sostituita dalle seguenti lettere:

- “c. la capacità di iniezione conferita all'utente, nella fase di iniezione è ridotta, per ciascun utente, in funzione dell'invaso complessivo del sistema e della giacenza di gas in stoccaggio dell'utente, mentre nella fase di erogazione è resa disponibile in funzione delle caratteristiche del proprio sistema di stoccaggio;

- d. la capacità di erogazione, conferita all'utente, è riproporzionata secondo una curva prestazionale, funzione dello svaso complessivo del sistema e della giacenza di gas in stoccaggio dell'utente, in modo tale che al completamento dell'erogazione del gas destinato al servizio di modulazione e minerario è pari alla capacità conferita. Qualora la curva di prestazioni offerta dall'impresa di stoccaggio risulti inferiore a quanto previsto all'articolo 10, comma 10.2*bis*, l'impresa è tenuta a fornire all'Autorità ogni informazione utile a giustificare lo scostamento.”
- 14.8 All'articolo 8, dopo il comma 8.5, sono aggiunti i seguenti commi:
- “8.5.1 La prestazione minima di punta di erogazione per il servizio di stoccaggio di modulazione di cui al comma 8.2 è incrementata annualmente del valore ottenuto dal rapporto tra lo spazio incrementale di *working gas* destinato al servizio di modulazione, derivante da nuovi investimenti effettuati, e 150 giorni.
- 8.5.2 Nel caso, a seguito di nuovi investimenti, si renda disponibile una capacità di erogazione superiore alla prestazione di punta di cui al comma 8.5.1, l'eccedenza si configura come prestazione di extra punta di erogazione e viene conferita ai sensi dell'articolo 10 *bis*.”
- 14.9 All'articolo 8, il comma 8.8, è sostituito dal seguente:
- “8.8 In caso di servizi definiti ai sensi dei commi 8.6 e 8.7, l'impresa di stoccaggio presenta all'Autorità una proposta recante le condizioni economiche del servizio, ai fini della loro approvazione, e la documentazione necessaria a illustrare i costi connessi all'offerta di tale servizi. Le condizioni economiche si intendono approvate qualora l'Autorità non si pronunci entro 90 giorni dal ricevimento della proposta.”
- 14.10 All'articolo 8, il comma 8.9 è eliminato ed il successivo comma 8.10 è rinumerato in 8.9.
- 14.11 All'articolo 9, comma 9.2, le parole “conferisce la capacità di spazio e di punta giornaliera” sono sostituite dalle parole “conferisce, anche disgiuntamente, la capacità di stoccaggio”.
- 14.12 All'articolo 9, dopo il comma 9.4, è aggiunto il seguente comma:
- “9.4.1 In sede di conferimento della capacità di erogazione per il servizio di stoccaggio di modulazione, ai sensi del comma 9.2, l'impresa di stoccaggio:
- a. ripartisce la prestazione minima di punta giornaliera in proporzione alla capacità di spazio conferita per il servizio di modulazione;
 - b. definisce la prestazione di punta giornaliera addizionale per differenza tra la capacità conferita e la prestazione minima di cui alla precedente lettera a).
- La capacità di iniezione per il servizio di modulazione è ripartita tra gli utenti del servizio proporzionalmente alla relativa capacità di spazio.”
- 14.13 All'articolo 10 è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 10 *bis*

Conferimento di capacità di erogazione per prestazioni di extra punta di erogazione

10.1*bis* L'impresa di stoccaggio stabilisce, nel proprio codice di stoccaggio, le prestazioni di *extra* punta di erogazione, ulteriori rispetto alle capacità di

erogazione complessivamente conferita, e le conferisce con procedura concorsuale assicurando non discriminazione e trasparenza.

10.2 *bis* Ai fini dell'offerta delle prestazioni di cui al comma 10.1 *bis*, la capacità di erogazione è valorizzata:

- fino all'erogazione del 70% del volume di gas destinato al servizio di stoccaggio di modulazione e minerario, in misura pari a 1,5 volte la capacità di erogazione complessivamente conferita;
- fino al completamento dell'erogazione del volume di gas destinato al servizio di stoccaggio di modulazione, la prestazione di cui al precedente alinea decresce linearmente fino al valore della capacità di erogazione complessivamente conferita.

10.3 *bis* Nel caso in cui le richieste per le prestazioni di cui al comma 10.1 *bis* siano superiori alle capacità disponibili, l'impresa di stoccaggio ripartisce tali capacità in proporzione alle richieste.”

14.14 All'articolo 11, comma 11.1, le parole “in termini di spazio e di punta” sono eliminate e la parola “rete” è sostituita dalla parola “stoccaggio”.

14.15 All'articolo 14, dopo il comma 14.2 sono aggiunti i seguenti commi:

“14.3 L'impresa di stoccaggio definisce un profilo di utilizzo della capacità di stoccaggio, per la fase di iniezione, in relazione alle caratteristiche del proprio sistema di stoccaggio e alle necessità di ricostituzione dei giacimenti, compresa la riserva strategica, assicurando l'opportuna flessibilità all'utente. Il profilo di utilizzo definisce la giacenza minima e massima consentita all'utente al termine di ciascun mese della fase di iniezione, in rapporto alla capacità conferita all'utente.

14.4 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce le procedure di monitoraggio dei profili di utilizzo della capacità di erogazione al fine di verificare utilizzi impropri delle capacità conferite ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2.”

14.16 L'articolo 15 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 15

Corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi

15.1 L'impresa di stoccaggio immette in rete, per conto degli utenti, la stessa quantità di energia da questi ultimi immessa in stoccaggio, al netto degli oneri a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento, posti a carico degli utenti ai sensi dell'articolo 6, comma 6.3, della deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06).

15.2 Nel caso l'utente utilizzi una capacità di iniezione superiore a quella conferita, e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 15.16, l'impresa di stoccaggio applica, per ciascun mese, alla massima differenza tra la capacità di iniezione effettivamente utilizzata nel mese e la capacità di iniezione disponibile ai sensi del programma di cui all'articolo 8, comma 8.5, per il medesimo mese:

- a. un corrispettivo pari a 1,15 volte il corrispettivo unitario f_{PI} di cui all'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 50/06 (di seguito: corrispettivo unitario f_{PI}), qualora la capacità di iniezione sia usata in eccesso per non più di otto giorni nel mese;
- b. un corrispettivo pari a 1,35 volte il corrispettivo unitario f_{PI} in tutti gli altri casi.

- 15.3 Nel caso l'utente utilizzi una capacità di erogazione superiore a quella conferita, tenuto conto dei programmi di cui all'articolo 8, comma 8.5 e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 15.16, l'impresa di stoccaggio applica, per ciascun mese, alla massima differenza tra la capacità di erogazione effettivamente utilizzata nel mese e la capacità di erogazione disponibile ai sensi del programma di cui all'articolo 8, comma 8.5, per il medesimo mese:
- un corrispettivo pari a 2,15 volte il corrispettivo unitario f_{PE} di cui all'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 50/06 (di seguito: corrispettivo unitario f_{PE}), qualora la capacità di erogazione sia usata in eccesso per non più di due giorni nel mese;
 - un corrispettivo pari a 2,35 volte il corrispettivo unitario f_{PE} in tutti gli altri casi.
- 15.4 Nel caso le quantità iniettate in stoccaggio risultino superiori rispetto alla capacità di spazio conferita, e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 15.16, l'impresa di stoccaggio applica alla massima quantità immessa in eccesso per ciascun mese:
- nei mesi di maggio e giugno, un corrispettivo di bilanciamento pari a 1,2 volte il corrispettivo unitario di spazio f_S di cui all'articolo 6, comma 6.1 della deliberazione n. 50/06 (di seguito: corrispettivo unitario di spazio f_S);
 - nel mese di luglio, un corrispettivo di bilanciamento pari a 1,4 volte il corrispettivo unitario di spazio f_S ;
 - nei mesi di agosto e settembre 1,6 volte il corrispettivo unitario di spazio f_S ;
 - nel mese di ottobre 1,8 volte il corrispettivo unitario di spazio f_S .
- 15.5 L'utente che, nel giorno o nei giorni in cui nell'anno termico di stoccaggio il working gas ha registrato il valore massimo, risulti aver iniettato una quantità di gas superiore alla capacità di spazio conferita, ha l'obbligo di cedere il gas iniettato in eccesso, qualora l'impresa maggiore di trasporto abbia ridotto contestualmente le quantità programmate dagli utenti del trasporto presso uno o più punti di entrata interconnessi con l'estero ed i medesimi utenti del trasporto detengano anche capacità di stoccaggio. Ove entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dei dati, corretti da eventuali errori di misura, l'utente non proceda alla suddetta cessione, l'impresa di stoccaggio cede il suddetto gas per conto dell'utente, riconoscendo al medesimo utente il ricavato della vendita, al netto dei costi sostenuti.
- 15.6 Nel caso in cui, al termine di ciascun mese della fase di iniezione, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza minima di cui all'articolo 14, comma 14.3 e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 16, l'impresa di stoccaggio applica alla differenza fra la giacenza minima e la giacenza dell'utente un corrispettivo pari a 0,4 volte il corrispettivo unitario di spazio f_S .
- 15.7 Nel caso in cui, al termine di ciascun mese della fase di iniezione, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti superiore rispetto alla giacenza massima di cui all'articolo 14, comma 14.3 e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 16, l'impresa di stoccaggio applica alla differenza fra la giacenza massima e il minore tra la giacenza dell'utente e la capacità di spazio conferita, un corrispettivo pari a 0,2 volte il corrispettivo unitario di spazio f_S .

- 15.8 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce i corrispettivi applicati all'utente in caso di prelievi in eccesso rispetto ai profili di utilizzo di cui all'articolo 14, comma 14.4.
- 15.9 Nel caso le quantità di gas erogate da un utente risultino superiori rispetto a quelle detenute in stoccaggio, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 15.16, si applicano le disposizioni relative allo stoccaggio strategico, di cui al comma 15.10.
- 15.10 L'utente che ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico reintegra la quantità prelevata, destinando primariamente a tale scopo le quantità successivamente iniettate e
- a. nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001:
 - versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato;
 - versa i corrispettivi di bilanciamento di cui al comma 15.3 senza le maggiorazioni di cui al medesimo comma rispetto ai corrispettivi di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 50/06;
 - b. nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero di quantità aggiuntive rispetto a quelle autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001, l'utente versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato, decurtato di un ulteriore corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ. In tale fattispecie, l'utente versa i corrispettivi di bilanciamento di cui al comma 15.3 senza le maggiorazioni di cui al medesimo comma per la capacità di erogazione di stoccaggio strategico, spettante all'utente ai sensi del decreto 27 marzo 2001.
- 15.11 I corrispettivi di cui al comma 15.10 sono fissati annualmente dall'Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 15.12 I proventi derivanti dalla reintegrazione del gas adibito a riserva strategica per l'anno termico 2005-2006 sono ripartiti pro quota agli utenti a carico dei quali è posto il servizio di stoccaggio strategico ai sensi dell'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 164/00, ad eccezione dei proventi derivanti dalla reintegrazione del gas nei casi di erogazione non autorizzata, che sono ridistribuiti pro quota a tutti gli utenti.
- 15.13 I proventi dell'impresa di stoccaggio derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento per l'anno termico 2005-2006 sono ridistribuiti pro quota agli utenti.
- 15.14 Nel caso in cui un utente che non rinnovi il contratto con l'impresa di stoccaggio non abbia prelevato tutto il gas di sua proprietà immesso in stoccaggio, alla scadenza del periodo contrattuale di erogazione questi corrisponderà all'impresa di stoccaggio un ammontare pari a un quinto del corrispettivo unitario di spazio e il corrispettivo unitario di iniezione moltiplicato per tali quantità. L'impresa di stoccaggio, dopo il 30 aprile di ciascun anno e con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore all'utente, ha la facoltà di cedere il suddetto gas per conto

dell'utente, riconoscendo al medesimo utente il ricavato della vendita, al netto dei costi sostenuti.

15.15 In caso di attivazione della procedura di emergenza ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive del 26 settembre 2001, non sono dovute le maggiorazioni di cui al comma 15.3 rispetto al corrispettivo f_{PE} .

15.16 Per l'anno termico 2006-2007, l'utente, mediante le cessioni di cui all'articolo 12, può entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei dati circa la sua posizione, corretti da eventuali errori di misura:

- a. nei casi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, acquistare o cedere la capacità necessaria;
- b. nei casi di cui ai precedenti commi 4, 6 e 7 acquistare o cedere i volumi di gas necessari.”

Articolo 15

Modifiche alla deliberazione n. 166/05

15.1 La lettera a) dell'articolo 11, comma 11.2, della deliberazione n. 166/05 è sostituita dalla seguente lettera:

“a) calcola i costi unitari del trasporto C_{ij} da ciascun punto di entrata i , inclusi i siti di stoccaggio, a ciascun punto di uscita j , inclusi i siti di stoccaggio, sulla base dei flussi del gas nella rete alla punta di consumo e della capacità di trasporto in funzione del diametro, secondo un criterio di proporzionalità diretta con le lunghezze dei gasdotti, e attribuendo alle tratte in controflusso un costo pari al 14 per cento del costo delle tratte percorse nella direzione del flusso; qualora in un punto di entrata vi siano più punti di consegna, e in un punto di uscita più punti di interconnessione con la rete regionale di gasdotti, i costi sono calcolati come media ponderata rispetto alle capacità previste di consegna o riconsegna alla punta dei consumi; ai percorsi verso i punti di uscita dei siti di stoccaggio vengono allocati i soli costi addizionali dovuti al sovradimensionamento delle infrastrutture di trasporto funzionali all'importazione del gas nel periodo estivo, preventivamente sottoposti a verifica dell'Autorità.”

15.2 La lettera d) dell'articolo 11, comma 11.2, della deliberazione n. 166/05 è sostituita dalla seguente lettera:

“d) sostituisce i corrispettivi unitari di uscita verso gli stoccaggi con un unico corrispettivo determinato come media dei corrispettivi unitari di uscita relativi ai singoli siti di stoccaggio, ponderata con la portata massima giornaliera iniettabile in ciascun sito;”

15.3 All'articolo 16, dopo il comma 16.1, è inserito il seguente comma:

“16.1.1 Entro il 15 marzo di ogni anno, le imprese di stoccaggio comunicano all'impresa maggiore di trasporto le capacità conferite in iniezione al punto di interconnessione con gli stoccaggi.

Articolo 16

Disposizioni finali

16.1 Il termine di cui al punto 1 della deliberazione n. 29/06 è differito al 24 marzo 2006 e il termine di cui al punto 2 della medesima deliberazione è differito di ulteriori 7 (sette giorni).

- 16.2 Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione, ad eccezione dell'articolo 14, comma 14.16, della presente deliberazione che decorre a partire dall'1 aprile 2006.
- 16.3 La deliberazione n. 119/05 viene pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.
- 16.4 La deliberazione n. 166/05 viene pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.

Tabella 1 – Durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture

| <i>Categoria di cespiti</i> | <i>Durata in anni</i> |
|-----------------------------|-----------------------|
| Pozzi | 60 |
| Fabbricati | 40 |
| Condotte | 40 |
| Centrali di compressione | 20 |
| Centrali di trattamento | 25 |
| Sistemi di misura | 20 |
| Altre immobilizzazioni | 10 |

Tabella 2 - Deflatore degli investimenti fissi lordi

| <i>Anno</i> | <i>Deflatore investimenti fissi lordi</i> | <i>Anno</i> | <i>Deflatore investimenti fissi lordi</i> |
|-------------|---|-------------|---|
| 1950 | 32,9008 | 1979 | 4,8327 |
| 1951 | 30,8694 | 1980 | 3,8846 |
| 1952 | 30,6153 | 1981 | 3,1936 |
| 1953 | 31,1922 | 1982 | 2,7688 |
| 1954 | 31,6981 | 1983 | 2,4764 |
| 1955 | 31,6828 | 1984 | 2,2608 |
| 1956 | 30,7785 | 1985 | 2,0741 |
| 1957 | 29,9226 | 1986 | 1,9971 |
| 1958 | 30,6129 | 1987 | 1,9066 |
| 1959 | 30,8288 | 1988 | 1,7998 |
| 1960 | 29,5913 | 1989 | 1,7077 |
| 1961 | 28,5593 | 1990 | 1,6016 |
| 1962 | 27,3958 | 1991 | 1,5120 |
| 1963 | 25,3408 | 1992 | 1,4544 |
| 1964 | 24,2797 | 1993 | 1,3968 |
| 1965 | 24,2031 | 1994 | 1,3536 |
| 1966 | 23,5519 | 1995 | 1,3022 |
| 1967 | 22,7778 | 1996 | 1,2682 |
| 1968 | 22,2653 | 1997 | 1,2447 |
| 1969 | 21,0246 | 1998 | 1,2230 |
| 1970 | 18,5034 | 1999 | 1,2095 |
| 1971 | 17,3600 | 2000 | 1,1798 |
| 1972 | 16,6697 | 2001 | 1,1537 |
| 1973 | 13,7464 | 2002 | 1,1265 |
| 1974 | 10,6073 | 2003 | 1,1056 |
| 1975 | 9,1323 | 2004 | 1,0712 |
| 1976 | 7,5031 | 2005 | 1,0300 |
| 1977 | 6,3555 | 2006 | 1,0000 |
| 1978 | 5,5950 | | |